



Servizio Carriere Personale Tecnico Amministrativo

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio,6
35123 Padova
tel +39 049 8273181
fax +39 049 8273190
carriere.pta@unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Centro
Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Segretari di Dipartimento
Ai Segretari di Centro

LORO SEDI

Padova, 20 GEN. 2016
Prot. n. 5063
Anno 2016 Tit. VII Cl. 16 Fasc.
Allegati 5

Oggetto : incarichi a soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Rilievi della Corte dei Conti - Aggiornamenti agli schemi di contratto.

A seguito di recenti interventi della Corte dei Conti in sede di visto e di registrazione dei contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si rende necessario fornire un aggiornamento al riguardo anche per ciò che attiene gli schemi contrattuali per affidare all'esterno incarichi di lavoro autonomo sia di natura occasionale che coordinata e continuativa.

I rilievi della Corte hanno interessato i seguenti punti:

- 1) All'articolo 7 del testo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, attualmente in uso, è stabilito che la decorrenza del rapporto contrattuale abbia inizio dalla data di comunicazione dell'esito positivo del controllo della Corte "salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a giorni rispetto alla data sopra indicata". Secondo il parere pervenuto da alcuni magistrati della Corte non è consentito demandare a successivi accordi la fissazione del termine di decorrenza iniziale del contratto.
- 2) Nello stesso articolo 7, in relazione alla sospensione del rapporto di lavoro per maternità, è stabilito che "è ammissibile la proroga per un periodo di 180 giorni compreso nel termine di durata del progetto, limitatamente al completamento dell'attività avviata - omissis -." Osserva l'Ufficio di controllo che eventuali proroghe, ove ammesse dalla normativa di riferimento, dovranno essere formalizzate con atto separato da sottoporre al controllo preventivo della Corte.
- 3) La durata del contratto, con particolare riferimento al periodo temporale in cui si colloca la scadenza del contratto medesimo: il rilievo formulato dalla Corte riguardava l'applicazione del Decreto Legislativo 15.7.2015, n. 81. Nello specifico detto decreto, all'art. 2 c. 4, testualmente recita: "... dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1 ...". L'interpretazione data dalla Corte dei Conti, rinviando l'atto all'Ateneo, era stata quella di ritenere tale divieto esteso anche ai contratti di collaborazione stipulati prima di tale data, qualora la relativa durata si protraesse oltre il 1° gennaio 2017, rilevando che la parte eccedente il 2016 andasse ad infrangere il divieto posto dalla norma.

A seguito delle controdeduzioni inviate dall'Ateneo, la sezione di Controllo della Corte dei Conti ha ritenuto di sottoporre la questione all'esame della Sezione Centrale che è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del contratto stipulato dall'Università di Padova, in particolare sulla clausola che fissava la scadenza oltre il 31 dicembre 2016. La sezione centrale della Corte, nell'adunanza del 9 dicembre 2015, ha deliberato nel caso specifico di ammettere al visto e alla registrazione il contratto citato.

La Corte ha sviluppato in modo articolato l'analisi della questione sottoposta, con riferimento ai diversi profili interpretativi della norma che fissa il divieto. Nel rinviare alla lettura del testo di detta deliberazione, che si allega, richiamiamo l'attenzione in modo particolare sui principi espressi nelle pagine 9 e seguenti.

Alla luce dei rilievi sopra esposti ai numeri 1) e 2), si è provveduto a rivedere le relative parti degli schemi in questione. Un ulteriore intervento è stato apportato anche all'articolo 15 – pur non oggetto di rilievo – per introdurre il richiamo al Codice di comportamento dell'Ateneo.

Considerati il rilievo di cui al punto 3) e la deliberazione della Sezione Centrale, in attesa del riordino della disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni o di più precise indicazioni sull'applicazione del D.lgs. 81/2015, si raccomanda di valutare con estrema attenzione le scadenze degli incarichi qualora intervengano oltre il 31 dicembre 2016, in quanto la Corte nel vagliare la legittimità degli atti sotto il profilo in questione, estende l'analisi anche alle esigenze da soddisfare, all'adeguatezza degli incarichi e alle conseguenti scadenze.

Alleghiamo infine i quattro schemi aggiornati di contratti lavoro autonomo occasionale, di lavoro autonomo professionale, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione coordinata e continuativa per titolari di partita IVA da utilizzare in sostituzione dei precedenti.

Considerato comunque che le pronunce della Corte dei Conti possono, nel tempo, definire orientamenti diversi, al fine di assicurarne il monitoraggio in relazione ai contratti sottoposti al visto da parte delle strutture dell'Ateneo, vi invitiamo a segnalarci eventuali ulteriori rilievi che dovessero pervenire, anche sui punti già oggetto di intervento.

Il Servizio Carriere Personale tecnico amministrativo rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

La Dirigente
Dr.ssa Gioia Grigolin



La Dirigente Dott.ssa Gioia Grigolin	La Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Dott.ssa Maria Savina Mollura
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------